

ESENZIONE IMU 2020 E 2021

ESENZIONE IMU COVID NEL 2020 VA DICHIARATA

Per gli immobili che hanno beneficiato dell'esenzione IMU da covid nell'anno 2020 ai sensi del D.L. 34/2020 art. 177 - D.L. 104/2020 art. 78 e D.L. 137/2020 art. 9 e 9bis sussiste l'obbligo di dichiarazione entro il 30/06/2021.

ESONERO PRIMA RATA IMU 2021

DECRETO "SOSTEGNI" – D.L. 41/2021 ART. 6-sexies – convertito nella Legge 69/2021

Ai contribuenti in possesso dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del suddetto Decreto che:

- Sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021,
- Producono reddito agrario o svolgono attività d'impresa, arte o professione,
- Non hanno superato nel 2019 la soglia di 10 milioni di euro di ricavi o compensi,
- Nel 2020 hanno avuto un ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dell'anno precedente,

e' riconosciuta anche l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'imu 2021 dovuta in relazione agli immobili posseduti.

L'agevolazione spetta soltanto per gli immobili nei quali i soggetti passivi sono anche gestori delle attività che vi sono esercitate.

La fruizione del beneficio deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato durante l'emergenza Covid.

LEGGE DI BILANCIO 2021 – L. 178/2020 ART. 1 COMMA 599

L'art. 1 comma 599 L. 178/2020 ha disposto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili che ne avevano già fruito nel 2020, alle stesse condizioni, e precisamente: immobili rientranti nella categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli delle gioventù, dei rifugi di montagna, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.